



# Ministero della Giustizia

**DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ**  
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI  
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

Uff. III

*Sez. II – Relazioni sindacali, missioni e  
trattamento di quiescenza.*

Ai rappresentanti delle OO.SS.

Corpo di Polizia penitenziaria  
Area Negoziale dei Dirigenti di Polizia penitenziaria  
Comparto Funzioni Centrali  
Carriera Dirigenziale Penitenziaria  
Dirigenza Area Funzioni Centrali

Loro sedi

Oggetto: Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'emergenza da COVID-19.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la nota prot. n. 0062717.U del 31/12/2021 di questa Direzione Generale, relativa alla materia in oggetto specificata.

Cordiali saluti.

Il Dirigente  
Liliana Delle Chiaie  
17 Dicembre  
Dott. Cosimo DELUSANTI

VISTO: il Capo della Sezione Responsabile dell'istruttoria dott. Alessandro Romandini



# Ministero della Giustizia

## DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ *Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile*

Al Direttore Generale per l'Esecuzione Penale  
esterna e di messa alla prova

Ai Dirigenti degli Uffici del Capo Dipartimento

Ai Dirigenti degli Uffici I, II e III della Direzione  
Generale del personale, delle Risorse e per l'Attuazione  
dei Provvedimenti del Giudice Minorile

Ai Dirigenti degli Uffici I, II e III della Direzione Generale  
per l'Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova

Al Servizio Sicurezza  
**SEDE**

Ai Dirigenti dei Centri per la Giustizia Minorile

Ai Dirigenti degli Uffici Interdistrettuali per l'Esecuzione  
Penale Esterna  
**LORO SEDI**

e p.c.

Al Sig. Capo del Dipartimento

Al Sig. Vice Capo del Dipartimento

**OGGETTO:** proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'emergenza da COVID-19.

Si porta all'attenzione delle SS.LL. l'entrata in vigore del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021) con il quale è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi e riacutizzarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 il suddetto decreto fornisce ulteriori indicazioni.

- Via Damiano Chiesa, 24 - 00136 - ROMA Tel. 06.68188.1 e-mail: prot.dgmc@giustiziacert.it

### Certificazioni verdi COVID-19

A decorrere dal 1° febbraio 2022, la validità delle certificazioni verdi Covid-19 da avvenuta vaccinazione (anche riferita alla somministrazione della dose di richiamo), o da avvenuta guarigione conseguente ad infezione contratta dopo aver effettuato una o più dosi di vaccino (*green pass* rafforzato) è stata ridotta da nove a sei mesi. A partire dal 10 gennaio 2022, solo i possessori di tale certificazione potranno fruire del trasporto pubblico e partecipare ad attività sociali e ricreative.

Con l'occasione si ribadiscono le precedenti disposizioni in tema di esibizione e controllo del *green pass*, anche attraverso l'abilitazione al servizio di verifica massiva da effettuarsi attraverso il portale NoiPA.

### Dispositivi di protezione per le vie respiratorie

Dalla data di entrata in vigore del decreto legge e fino al 31 gennaio 2022, è stato introdotto l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione per le vie respiratorie anche nei luoghi all'aperto, mentre in particolari condizioni di prossimità (sale teatrali, da concerto, cinematografiche e altri locali assimilati), così come per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto, la normativa impone l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione dotati di una maggiore capacità di filtraggio (cd. FFP2). In considerazione di ciò, le SS.LL., in accordo con l'RSPP ed il medico competente, sono invitate a valutare le attuali condizioni di rischio a cui può essere esposto il personale nella sede di lavoro, con particolare riferimento al personale che utilizza gli automezzi dell'amministrazione per gli spostamenti di servizio che dovrà essere dotato, al pari dei fruitori del servizio medesimo, dei dispositivi di tipo FFP2.

Si invita, altresì, a programmare la sanificazione dei locali a cadenza periodica (possibilmente con il sistema "OZONO 3") e a provvedere alla sanificazione in via straordinaria qualora si accertino casi positivi che abbiano frequentato, a qualsiasi titolo, gli ambienti di lavoro.

### Congedi parentali

L'articolo 17, comma 3, del decreto legge 221/21 proroga, fino alla cessazione dello stato di emergenza, i congedi parentali, concessi nelle forme di cui all'articolo 9 D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, destinati ai lavoratori dipendenti genitori di figli conviventi minori di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, in caso di sospensione dell'attività didattica o educativa "in presenza" dei figli.

### Quarantene

Il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229 prevede nuove regole anche per la quarantena per coloro i quali hanno avuto un contatto stretto con un positivo. In particolare:

- coloro i quali hanno completato il ciclo vaccinale primario o la dose di richiamo (booster) o sono guariti da 120 giorni non sono soggetti al periodo di quarantena. Fino al decimo giorno successivo all'ultimo contatto queste persone hanno l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare — solo qualora sintomatici — un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all'ultima esposizione al caso. **Tale rinnovata disciplina si applica anche alle persone che alla data del 31 dicembre 2021 sono sottoposte alla misura della quarantena precauzionale.** La cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. In tale ultimo caso la trasmissione all'Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, e la conseguente generazione del *green pass* determina la cessazione della quarantena o del periodo di auto-sorveglianza;

- per i soggetti vaccinati da più di quattro mesi la quarantena scende da 7 a 5 giorni, con obbligo di tampone negativo al termine di periodo di isolamento;
- per i soggetti sprovvisti di vaccinazione la quarantena ha una durata di 10 giorni.

### Lavoro agile

La recrudescenza dei contagi a cui stiamo assistendo in questi giorni, impone una riflessione in tema di accesso al lavoro agile, sia pure in assenza di una specifica normativa di natura emergenziale.

Con riferimento al personale del comparto funzioni centrali, il DM 8 ottobre 2021 del Ministro per la Pubblica Amministrazione - che ha recepito i contenuti, di cui all'articolo 1 comma 1 del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2021 – prevede una serie di condizioni in presenza delle quali è possibile ricorrere a questa particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Tra queste, particolare rilievo assumono la dotazione di strumentazione informatica e di attrezzature tecnologiche di proprietà della pubblica amministrazione e la necessaria prevalenza del lavoro “in presenza” rispetto al lavoro agile.

Devono evidenziarsi in questa sede quelle situazioni in cui il ricorso al lavoro agile può rappresentare una misura organizzativa volta a garantire sia la limitazione dei contagi che la produttività degli uffici e l'efficienza dell'azione amministrativa. Ci si riferisce, ad esempio, ai lavoratori che hanno avuto contatti stretti o che convivono con un caso confermato di COVID-19, per i quali venga disposta la quarantena per motivi sanitari. Nel periodo in questione, qualora non coperto da certificato medico di malattia, il lavoratore potrà essere impiegato in lavoro agile, qualora tale modalità sia compatibile con le mansioni assegnate. È evidente, in questo caso, che la misura sanitaria in atto non appaia conciliabile con una modalità di alternanza tra lavoro agile e lavoro “in presenza” che tenga conto del requisito della prevalenza di quest'ultimo.

Anche con riferimento all'ulteriore requisito (impiego di strumentazione informatica e di attrezzature tecnologiche fornite dall'amministrazione), il parametro va necessariamente inteso in senso programmatico, come impegno da parte della pubblica amministrazione a dotare ciascun dipendente delle attrezzature necessarie per poter svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile nel rispetto dei necessari parametri di sicurezza (PC portatili, smartphone, linea internet dedicata, etc.).

Le SS.LL. – nelle more delle forniture delle necessarie dotazioni da parte della DGSIA- vorranno, pertanto, trovare un giusto temperamento tra le esigenze di sicurezza dei dati e le esigenze di tutela della salute del lavoratore e di salubrità del luogo di lavoro, valutando l'opportunità – almeno fino al termine dell'attuale periodo emergenziale - di concedere il lavoro agile anche ai dipendenti che mettano a disposizione la propria strumentazione informatica e tecnologica, nel rispetto dei requisiti minimi di sicurezza. Sul punto si richiama la direttiva prot. n. 8690.U del 09.03.2020 della Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del D.O.G., che ad ogni buon fine si allega in copia, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica attraverso l'adozione di modalità di lavoro agile, che ha fornito indicazioni operative per l'accesso remoto ai sistemi, alle quali si è aggiunta la disponibilità all'uso dell'utenza Microsoft Office 365 Multi-device per i soggetti autorizzati (dirigenti, funzionari e personale di Area II per cui è stata avanzata specifica richiesta).

Le suddette raccomandazioni vengono formulate anche alla luce delle indicazioni contenute nella bozza delle linee guida in tema di lavoro agile e della preintesa sul nuovo CCNL<sup>1</sup> e nelle more

<sup>1</sup> In data 16.12.2021 risulta approvata in sede di Conferenza unificata Stato, Regioni e le autonomie locali, la bozza delle linee guida sul lavoro agile già oggetto di contrattazione tra il Ministro della Pubblica Amministrazione e le OO.SS.; in data

dell'emanazione degli indirizzi definitivi, integrando quanto già disposto con la nota prot. n. 47126.U del 14.10.2021.

Con riferimento al comparto sicurezza, limitatamente al personale addetto ai servizi amministrativi e che non sia impiegato in compiti che richiedano la presenza fisica sul posto di lavoro, l'accesso al lavoro agile, nel rispetto dei principi richiamati nelle precedenti disposizioni, è prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022).

### Obbligo vaccinale

In tema di obbligo vaccinale, ad integrazione della nota prot. n. 5736.U del 09.12.2021 ed a seguito di interlocuzioni e valutazioni operate in sede di Comitato Interforze, si forniscono le seguenti disposizioni operative in relazione a particolari posizioni di assenza del personale soggetto all'obbligo vaccinale:

- personale collocato in congedo per l'assistenza al familiare diversamente abile in condizione di gravità ex art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001. Nel confermare che lo stesso è soggetto alla procedura di invito in relazione all'adempimento dell'obbligo vaccinale (come previsto nella tabella formulata dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria allegata alla nota cui si fa seguito), si è ritenuto di inserire un'esclusione limitata a coloro che hanno richiesto il beneficio prima dell'entrata in vigore del decreto legge 172/2021. Ne consegue che eventuali provvedimenti di sospensione già adottati dovranno essere revocati. Inoltre, le eventuali istanze volte all'estensione temporale dei congedi richiesti prima del 26 novembre 2021, sono da considerarsi come mera prosecuzione, in presenza ovviamente dei presupposti, e pertanto quel personale continuerà a non essere destinatario dell'obbligo, perdurando la situazione di assenza.
- procedura di verifica sul conto di dipendenti che transitano in posizioni di assenza particolari. Nella tabella allegata alla nota n. 5736.U del 09.12.2021 sono indicate con il NO le posizioni di assenza legittima per le quali è escluso l'obbligo di immediata verifica da parte responsabile della struttura. Ora, se un dipendente non in regola e che ha già ricevuto l'invito a produrre la documentazione, durante il tempo concessogli per adempiere (es.: nel corso dei giorni prima della vaccinazione regolarmente prenotata) dovesse transitare in una delle posizioni di assenza in questione (es.: aspettativa per motivi di famiglia), il procedimento di verifica sarà interrotto e si dovrà attendere il primo giorno di rientro per proseguire negli atti.
- relativamente all'ipotesi di aspettativa per infermità ai sensi dell'articolo 68 del D.P.R. 3/1957, (indicata a pagina 2 dell'allegato alla nota n. 5736.U del 09.12.2021), a parziale rettifica di quanto in precedenza stabilito, si precisa che la stessa dà luogo all'applicazione della procedura di invito nell'ipotesi in cui il collocamento in aspettativa sia stato chiesto dal dipendente successivamente al 27 novembre 2021, data di entrata in vigore del decreto legge 26 novembre 2021, n. 172.

Si precisa, infine, che al provvedimento di sospensione dal diritto a svolgere l'attività lavorativa ex articolo 4 ter, comma 3, della legge 28 maggio 2021, n. 76, inserito dall'articolo 2 del decreto legge 26 novembre 2021, n.172, consegue, per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, il ritiro dell'armamento individuale, del tesserino e della placca.

### Certificazioni di esenzione alla vaccinazione

Relativamente alle modalità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 si precisa, in conformità a quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute n.0035309 del 4 agosto 2021, che le stesse potranno essere rilasciate dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

Le certificazioni dovranno contenere:

1. I dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
2. La dicitura "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105";
3. La data di fine validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura: "certificazione valida fino al \_\_\_\_\_";
4. Dati relativi al Servizio vaccinale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui il medico certificatore opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio-Regione);
5. Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
6. Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Si rammenta che gli "esentati" possono continuare a svolgere la consueta attività lavorativa, non gravando sugli stessi alcun obbligo di possesso delle certificazioni verdi COVID-19 a norma dell'articolo 9 *quinquies*, comma 3, del decreto legge 52/2021

Le SS.LL sono invitate a diramare la presente nota agli istituti, servizi e uffici dipendenti, disponendo che tale comunicazione venga portata a conoscenza di tutto il personale.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
Giuseppe Cacciapuoti

